REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 78/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37998** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

XX, nato a **XX** il **XX** – **XX** - domiciliato a Lecce, in via P.E. Stasi n.7, presso e nello studio dell'Avv. Pasquale De Giorgi, che lo rappresenta e difende;

contro

I.N.P.S., in persona del rappresentante legale p.t., non costituito;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Udito, all'udienza in data 26 marzo 2026, l'avv. De Giorgi per il ricorrente, nessun comparso per l'I.N.P.S.;

Considerato in

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 24 ottobre 2025, **XX**, come sopra generalizzato, ex guardia del disciolto Corpo delle Guardie di P.S., titolare della pensione diretta privilegiata – 6a categoria – dal 22.02.1975, riferisce:

- che in data 20.04.2016 il Ministero dell'Interno adottava il decreto n. **XX**, con il quale riconosceva il diritto alla corresponsione dell'assegno di incollocabilità pari a €. 5.641,72 annue, a decorrere dal 01.08.2013 fino al 14.01.2017, data di compimento del 65° anno di età, disponendo che il

competente Ufficio provinciale INPS avrebbe dovuto provvedere: i) all'applicazione della legge 177/76 e successive modificazioni; ii) all'adeguamento automatico degli accessori nelle misure, con le modalità e delle decorrenze previste dalla legge; e disponendo infine che al raggiungimento del 65° anno di età avrebbero dovuto trovare applicazione le norme previste dall'articolo 20 del D.P.R. 915/78, ovvero "…*dal giorno successivo alla data predetta……un assegno di importo pari a quello stabilito dal primo comma del presente articolo a titolo compensativo*";

- che l'I.N.P.S. applicava la disposizione sopra descritta mediante il pagamento mensile, in aggiunta al maturato economico dalla pensione diretta privilegiata, ovvero la p.a.l. [pensione annua lorda] e l'I.I.S. [indennità integrativa speciale];
- di aver chiesto in data 30.01.2025 al Ministero dell'Interno il riconoscimento di un assegno pari alla pensione minima prevista per gli assicurati di cui all'art. 10, secondo comma, lettera a), della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni;
- che in data 11.07.2025, l'Amministrazione, in risposta a diffide inviate, precisava che la competenza era dell'I.N.P.S., cui il carteggio veniva trasmesso;
- che tuttavia l'Ente previdenziale è rimasto inerte, nonostante le diffide ad adempiere.

Tutto ciò premesso, per i motivi meglio sviluppati nel ricorso, il ricorrente ha chiesto la corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 104 del TU 1092/1973, con conseguente ricalcolo del trattamento in godimento e liquidazione degli arretrati quantificati nell'importo di € 4.567,20.

All’udienza del 26 marzo 2026, non comparso l’I.N.P.S., il difensore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento della domanda.

La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.

In primo luogo, va dichiarata la contumacia dell’I.N.P.S., cui il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza risultano ritualmente notificati.

Ciò posto, oggetto della pretesa del ricorrente, titolare di assegno di incollocabilità, è l’applicazione della disposizione di cui all’art. 104 del TU 1092/1973.

La domanda è fondata.

E invero, l’art. 104 del T.U. 1092/1973, nel disciplinare l’assegno di incollocabilità da riconoscersi fino al 65° anno di età, in presenza di determinati requisiti, in favore dei “*…mutilati ed agli invalidi per servizio con diritto a pensione o ad assegno privilegiati per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A…*”, prevede che, a decorrere dal compimento della soglia di età sopra indicata, ai titolari dell’assegno in questione spetti “*…in aggiunta al trattamento stabilito per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno pari alla pensione minima prevista per gli assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale …*”.

Nel caso di specie, con decreto **XX**il Ministero dell’Interno riconosceva in favore del ricorrente, titolare della pensione diretta privilegiata – 6a categoria – dal 22.02.1975, l’assegno di incollocabilità fino al compimento del 65° anno di età.

Ne discende che dal giorno successivo al compimento del 65° anno di età risulta applicabile al ricorrente la disposizione di cui all’art. 104 del TU

1092/1973 con riferimento all'assegno compensativo dovuto in aggiunta a quello privilegiato.

Come correttamente evidenziato dal ricorrente, appare del tutto erroneo il richiamo operato dal Ministero dell'Interno nella parte del decreto sopra richiamato in cui si rimanda all'I.N.P.S. la competenza a provvedere a decorrere dal 65° anno di età, alla disposizione di cui all'art. 20 del D.P.R. 20 del D.P.R. 915/78.

Tale disposizione è infatti applicabile unicamente ai titolari di pensioni di guerra, come chiaramente desumibile dal tenore del titolo dello stesso Decreto, recante "*Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra*".

A fronte dell'errore cui è incorso il Ministero dell'Interno, che ha presumibilmente utilizzato uno schema di decreto non coerente con la posizione del ricorrente, l'Istituto previdenziale, cui il ricorrente ha notificato atto di diffida a provvedere, avrebbe comunque potuto emendare l'errore, procedendo alla corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 104 T.U. 1092/1973.

Il ricorso va dunque accolto, con conseguente diritto del ricorrente, a decorrere dal 65° anno di età, al riconoscimento di quanto dovuto in applicazione della precitata disposizione.

Sugli arretrati da tale data sono dovuti gli interessi legali, nonché, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in

composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso **n.37998,** lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Condanna l'I.N.P.S. alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate nell'importo complessivo di € 400,00 (quattrocento/00), da distrarsi in favore del legale antistatario.

Così deciso, in Bari, all'udienza in data 26 marzo 2026.

IL GIUDICE

Depositata il 30.03.2026 Andrea Costa

Il Funzionario F.to digitalmente

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

Depositata il 30.03.2026 Andrea Costa

Il Funzionario F.to digitalmente

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione

dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Il Funzionario

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente